

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY

Bologna, 01 settembre 2017

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

denominazione: **EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA** (abbreviabile in **EMIL-RO FACTOR SPA**)

Gruppo di appartenenza: **Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.**

Sede Legale: Strada Maggiore, 29 - 40125 BOLOGNA

Codice Fiscale: 02231420361 Partita IVA: 04297210371

tel. 051 6482111 – 051 267271

fax 051 6182199 – 051 267557

sito internet www.emilro.it

Posta elettronica: emilro@emilro.it

Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari al n. 9:art. 106 D. Lgs. 385/93

REA 0366365 Reg. Imprese e Cod. Fisc. 02231420361 – P. Iva 04297210371

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **BPER Banca S.p.A.**

Cap. Soc. € **36.393.940** i. v.

*Offerta fuori sede, dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE.***

Qualifica: agente in attività finanziarie;

Ragione sociale: **AdriaFin srl;**

Estremi dell'iscrizione all'albo: iscritta, ex art. 128, co 4, D.lgs n. 386/1993 (TUB), all'OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori), n. iscrizione A7773;

Indirizzo sede legale: Pordenone (PN), via S. Marco, 1, cap.33170;

C.F. e P. IVA: 04448910960;

Capitale sociale: euro 100.000,00, i.v.;

Recapiti: tel. 0434/524593; fax 0434/248098; mail adriaFin@adriaFin.it , pec adriaFin@pec.it.

Qualifica: agente in attività finanziarie;

Ragione sociale: **Italfinance Torino Agente in attività finanziaria di Borrione Fabrizio;**

Estremi dell'iscrizione all'albo: iscritta, ex art. 128, co 4, D.lgs n. 386/1993 (TUB), all'OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori), n. iscrizione A4281;

Indirizzo sede legale: Torino (TO), via C.so De Gasperi, 34, cap.10129;

C.F.: BRRFRZ67S09L219A

P. IVA: 11231460012;

Recapiti: tel. 0115612323; fax 0115172013; mail: fabrizio.borrione@italfinance.to.it

Che Cos'è il Factoring

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

Il maturity factoring può essere pro soluto (con rinuncia del Factor alla garanzia del Cedente in ordine alla solvenza del debitore) o pro solvendo (il Cedente garantisce la solvenza del debitore).

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Nel caso di pro-soluto l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal cedente comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza sui crediti prestata da EMIL-RO FACTOR e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cliente. Il cliente deve osservare attentamente gli obblighi previsti dal contratto di factoring. Se non si verificano queste condizioni, il cedente perde il diritto al pro soluto.

Dilazione nei pagamenti

Concessione al Debitore ceduto di una dilazione nei pagamenti rispetto alle scadenze riportate in fattura ed evidenzianti i crediti acquisiti in cessione dal Factor da Fornitori del Debitore medesimo.

L'acquisto dei crediti del Fornitore è comunicato al Debitore.

Il Debitore si impegna all'accettazione della cessione ed al pagamento dei crediti ceduti al Factor comunicando tempestivamente al Factor eventuali riserve.

Impegno di pagamento a scadenza

Impegno del Debitore ceduto al pagamento, alle scadenze riportate in fattura, dei crediti acquisiti in cessione dal Factor ed originariamente vantati da Fornitori del Debitore medesimo.

L'acquisto dei crediti del Fornitore è comunicato al Debitore.

Con la sottoscrizione del contratto il Debitore si impegna all'accettazione della cessione ed al pagamento, dei crediti ceduti al Factor comunicando tempestivamente al Factor eventuali riserve.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**Operazioni in Euro**

<i>Tasso massimo applicabile</i>	Tasso fisso:	7,25% con liquidazione periodica posticipata (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il tasso effettivo su base annua è pari al: 7,25%; 7,25% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato: (<i>senza floor</i>)	Spread di 780 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, semestrale, annuale - divisore 365. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 04/05/2017, pari a -0,33% il tasso annuo è pari al 7,17%.
	Tasso indicizzato: (<i>con floor</i>)	Spread di 700 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, semestrale, annuale - divisore 365. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Tasso floor: al valore del parametro di riferimento viene attribuita una soglia minima del 0,00%. Il valore annuo del tasso utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 04/05/2017, pari a -0,33% e del valore della soglia minima (floor), è pari al 7,00%.

	Tasso indicizzato (con Prime Rate Emiro)	PRIME RATE ("Tasso di rifinanziamento Marginale" della Banca Centrale Europea maggiorato di 2,75%) aumentato di uno spread di 420 bps con addebito posticipato e liquidazione mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Attualmente sulla base del parametro indicato rilevato alla data del dicembre 2016, pari a 0,00, il tasso nominale annuo risulta pari a 6,95%.
--	---	--

Tasso di mora

Interessi di mora	Tasso fisso:	Tasso di interesse nominale annuo 7,25% (settevirgolaventicinqueper cento), salvo modifiche
	Tasso indicizzato:	media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" maggiorata di uno spread di 725 bps con addebito posticipato. al valore del parametro di riferimento viene attribuita una soglia minima del 0,00%
	Tasso D.lgs 231/2002:	BCE + 7 punti Il tasso BCE di riferimento per il I semestre 2017 è pari allo 0,00%.
Interessi legali di mora	Tasso art. 62, comma 1°, D.L.1/2012:	BCE + 10 punti. Il tasso BCE di riferimento per il I semestre 2017 è pari allo 0,00%.

Il tasso applicabile può essere riferito anche alla dilazione accordata al Debitore ceduto o convenuto con il debitore nel caso di ritardato pagamento, fermo il tasso di mora.

II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell' apposito avviso, visionabile nei locali aperti al pubblico (e sul sito internet www.emilro.it) della società di factoring.

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto; aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.

Operazioni in Valuta Estera

Tasso massimo applicabile	Tasso fisso:	7,25% con liquidazione periodica (liquidazione con periodicità mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il tasso effettivo su base annua è pari a: 7,25% 7,25% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato:	Libor 12 mesi, rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore", aumentato di uno spread di 5,50 bps con addebito posticipato e liquidazione mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Libor USD 12 mesi) al 03/05/2017, pari a 1,77011 il tasso annuo è pari a 7,27%,

Liquidazione:	Liquidazione periodica (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) in via posticipata.
---------------	--

ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME

	VOCI	Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
Commissioni	Commissioni di factoring pro solvendo	2,00% flat Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti	1,00% mensile Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti per mese o frazione di mese

	VOCI	Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
	Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)	3,75 % flat Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti	1,50% mensile Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti per mese o frazione di mese
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti <ul style="list-style-type: none"> Pro solvendo Pro soluto Da percepire in aggiunta alla commissione base sui crediti scaduti, per ogni mese o frazione di mese		0,50% 1,00%
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti / in essere <ul style="list-style-type: none"> Pro solvendo Pro soluto Da percepire in aggiunta alla commissione base sui crediti scaduti/in essere sulle evidenze del Factor, per ogni mese o frazione di mese		0,50% 1,00%
	Commissioni pro-mese <ul style="list-style-type: none"> Pro solvendo Pro soluto Da percepire sui crediti in essere sulle evidenze del Factor per mese o frazione di mese di chiusura al lordo incassi e note di credito		0,50% 1,00%
	Commissioni per il rilascio di Fideiussioni	2,00% per anno o frazione d'anno	
	Commissione di gestione	0,30% per mese o frazione di mese	
	Commissione di retrocessione <ul style="list-style-type: none"> Pro solvendo Pro soluto 	2,00% flat da applicarsi sul valore dei crediti per i quali è stata richiesta dal cedente la retrocessione e/o in caso di chiusura anticipata del rapporto da parte del medesimo cedente.	

Eventuali commissioni suppletive saranno oggetto di specifica pattuizione in ordine alla misura e parametri di riferimento.

Le commissioni, sia di gestione che plus-factoring potranno trovare applicazione anche nei rapporti con i debitori ceduti avendo come riferimento l'ammontare dei crediti acquisiti in cessione dal Factor e (i) oggetto di dilazione ovvero (ii) oggetto dell'impegno al pagamento da parte del debitore

Altre condizioni e spese

	Istruttoria pratica cedente (una tantum)	€ 1.500,00
	Istruttoria rinnovo pratica cedente (annuale)	€ 1.500,00
	Istruttoria pratica debitore italiano (annuale)	€ 250,00 per debitore
	Istruttoria rinnovo pratica debitore italiano (annuale)	€ 250,00 per debitore
	Istruttoria pratica debitore europeo	€ 250,00 per rinnovo
	Istruttoria rinnovo pratica debitore europeo	€ 250,00 per debitore
	Istruttoria pratica debitore extraeuropeo	€ 400,00 per debitore
	Istruttoria rinnovo pratica debitore extraeuropeo	€ 400,00 per rinnovo
	Spese valutazione fattibilità intervento	€ 1.500,00 per istruttoria/rinnovo
	Spese apertura anagrafica debitore Italia	€ 15,00 una tantum
	Spese apertura anagrafica debitore Estero	€ 15,00 una tantum
	Spese di tenuta conto	€ 250,00 per trimestre
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Addebito spesa sostenuta
	Spese "handling", per presentazione	€ 75,00
	Spese "handling", per ogni distinta	€ 75,00
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 13,00
	Spese per proroghe di scadenza effetti, richiamo effetti e documenti, e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici (Riba, SDD)	€ 25,00 per ogni SDD e/o effetto, ogni proroga, ogni richiamo, ogni insoluto o ogni richiesta esito oltre € 10,00 per presentazione/ distinta
	Spese per incasso sia cartacei che elettronici	€ 15,00 per ogni SDD/RIBA e/o cartacei oltre € 15,00 per presentazione/ distinta
	Spese allineamento SDD	€ 25,00 per ogni SDD
		€ 25,00
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	
	Spese per bonifico	€ 25,00

	Spese per invio documentazione alla clientela, anche a mezzo fax	€ 25,00 per ogni pagina
	Canone Home Factoring annual	€ 200,00
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	€ 25,00
	Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	€ 150,00
	Concorso spese legali denuncia insolvenza	€ 100,00 per singola denuncia
	Recupero forfettario spese postali	€ 60,00 annue
	Oltre postali, bancarie per bolli ed eventuali reclamateci	addebito spesa sostenuta

Valute applicate alle erogazioni	Assegni Bonifici	10 giorni lavorativi
Valute applicate su incassi	Assegni	10 giorni lavorativi
	Assegni circolari	10 giorni lavorativi
	Bonifici	10 giorni lavorativi
	Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	12 giorni fissi se su piazza 20 giorni fissi se fuori piazza.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili su cessioni di credito stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti anche contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. L'applicazione degli oneri economici avverrà nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), la Società di factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Il cliente può inviare reclami direttamente all'Ufficio Reclami di Emilia Romagna Factor S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna (Bo), o per via telematica al seguente indirizzo PEC: ufficio.reclami@emilro.legalmail.it o al seguente indirizzo e-mail: emilro@emilro.it. Emilia Romagna Factor S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo, in conformità a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza, entro 30 giorni (per i reclami aventi ad oggetto la prestazione di servizi di factoring) o entro 15 giorni (per i reclami in materia di privacy) dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Emilia Romagna Factor S.p.A., può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (sede competente "Segreteria tecnica del Collegio"), il Fornitore può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito del Factor www.emilro.it, nella sezione Trasparenza o consultare direttamente il sito dell'ABF: <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di

procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, inviato direttamente all' ABF, secondo le modalità indicate sulla modulistica, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del cliente di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) né di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale."

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie ed in relazione all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il cliente ed Emil-Ro Factor S.p.A. possono anche ricorrere:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero delle Finanze e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono regolate dalle **clausole contrattuali** che vengono riportate integralmente nelle **"Condizioni Generali per le future operazioni di factoring"** e nelle eventuali **Appendici** contrattuali modificative e/o integrative delle predette "Condizioni generali" o nel Contratto di dilazione con il debitore ceduto.

Si evidenzia in particolare:

- alle forme contrattuali descritte sono applicabili le norme contenute nelle Sezione I (Disciplina della Cessione), Sezione II (Obblighi del Fornitore), Sezione III (Prestazioni del Factor) e Sezione V (Disposizioni Generali), mentre la Sezione IV (Disciplina dell'assunzione del rischio da parte del Factor del mancato pagamento del debitore) è applicabile esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring pro soluto sopra descritta.
- la facoltà del Factor di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto è prevista da apposita clausola contrattuale espressamente approvata dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole. Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza spese di chiusura, anche se il contratto avesse durata determinata, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, qualora tale diritto di recesso venga esercitato entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le predette prescrizioni di legge sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.

Legenda esplicativa delle principali nozioni contrattuali

Factor : oltre alla ns. Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Fornitore/Cedente : l'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

Debitore: la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi la somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso;

Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti;

Notifica: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;

Corrispettivo della cessione: valore nominale dei crediti ceduti al netto di eventuali sconti od abbuoni;

Pagamento del corrispettivo : pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente del corrispettivo della cessione; dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor;

Pagamento anticipato del corrispettivo : pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor;

Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: assunzione da parte del Factor del rischio di solvenza del debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond;

Plafond pro soluto: limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del debitore.

Compensazione volontaria : diritto del Factor di tratteneere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore/Cedente, ancorché non ancora liquidi od esigibili;

Servizi offerti tramite internet protetto: il servizio a disposizione della Clientela, previa attribuzione di credenziali di accesso, per operazioni di consultazione e di ricezione gratuita della documentazione contabile, di modifica unilaterale del contratto e dell'aggiornamento del documento di sintesi, da avvenire tramite accesso al servizio DOC.ON-LINE nell'area clienti del sito www.emilro.it, oppure tramite la Piattaforma WIP;

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore/Cedente ed il Factor o tra Factor e debitore ceduto per le prestazioni rese dal Factor rispettivamente nello svolgimento del contratto di factoring o nel Contratto di dilazione;

Interessi : corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore/Cedente o dal debitore ceduto al Factor in ragione rispettivamente del pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti o della concessione da parte del Factor di una dilazione per il pagamento del debito;

Tasso di mora : tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una somma di denaro da parte del Fornitore/Cedente o dal debitore ceduto;

Valuta : data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi;

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate su crediti in essere o scaduti;

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti);

Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.